

Prot. n. F29/RNS

Bologna, 21 marzo 2020

**Oggetto:       SOSPENSIONE ATTIVITA' ACCERTATIVE E DI RISCOSSIONE:  
                  articolo 67 e 68 "Decreto Cura Italia" 17 marzo 2020, n. 18**

**Sintesi**

*Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto numerose misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19.*

*Nella presente circolare si esamineranno le disposizioni volte a sospendere le attività dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione previste dagli articoli 67 e 68.*

**Sospensione attività accertative e di riscossione – art. 67**

L'art. 67 del Decreto in esame dispone al comma 1, la sospensione **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** per gli uffici degli enti impositori, dei termini relativi a:

- attività di liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione e contenzioso.

Il comma 1 prevede inoltre la sospensione, **sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione da parte del contribuente della documentazione integrativa, alle istanze di interpello presentate ai sensi di quanto stabilito:

- dall'art. 11 L. n. 212/2000 (interpello ordinario, probatorio, disapplicativo e anti-abuso);
- dall'art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo);
- dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2015 (interpello in materia di nuovi investimenti).

Per il medesimo periodo, è, inoltre, sospeso:

- il termine previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 156/2015, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. In particolare, è sospeso il termine di 30 giorni per l'integrazione delle istanze ai sensi del citato articolo;



- i termini previsti dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 128/2015, relativi alle risposte dell'Amministrazione finanziaria alle richieste di adesione, da parte del contribuente, al regime di adempimento collaborativo;
- i termini previsti dall'art. 1-bis del D.L. n. 50/2017 per l'adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- i termini previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale c.d. "ruling internazionale";
- i termini per la procedura di *ruling* nel c.d. *patent box* di cui all'art. 1, commi da 37 a 43, della L. n. 190/2014.

Il comma 2 stabilisce che, per le istanze di interpello di cui al comma 1, qualora le stesse siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere **dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi, dal 1° giugno 2020.**

A seguito della emergenza sanitaria, per il solo periodo di sospensione, la presentazione delle istanze potrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica tramite:

- invio per posta elettronica certificata (PEC) per i residenti nel territorio dello stato (di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68);
- invio per posta elettronica ordinaria all'indirizzo seguente: [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it) per i non residenti ma domiciliati nel territorio dello stato.

Il comma 3 prevede che sono sospese, **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, le **attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza**, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 L. n. 241/1990, e dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (istanze di accesso a dati e documenti).

Il comma 4 prevede che *"con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. n. 212/2000, l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7 ottobre 2015, che disciplina la "Sospensione dei termini per eventi eccezionali"*.

A tal proposito, si fa presente che l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, contiene una norma di carattere generale in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali e che al comma 2 prevede che *"i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'art. 3,*



comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

Il richiamo a tale norma comporta una proroga, generalizzata, dei termini di accertamento di due anni. Infatti, con il comma 4 viene disposta la proroga fino al **31 dicembre 2022** dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nel territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

In particolare, sono oggetto di tale proroga anche anni per i quali la decadenza è in corso. Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni presentate nell’anno 2015, i cui termini di decadenza avrebbero coinciso col 31 dicembre 2020; a seguito delle previsioni delle citate disposizioni, i termini di decadenza sono ora differiti al 31 dicembre 2022.

### **Sospensione attività di riscossione – art. 68**

L’articolo in esame, al comma 1, dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo dall’**8 marzo al 31 maggio 2020** delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del D.L. n. 78/2010);
- avvisi di addebito INPS esecutivi (art 30, D.L. n. 78/2010).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, entro **il 30 giugno 2020**. Non si procederà al rimborso di quanto già versato.

Anche in tal caso, viene disposta la proroga di due anni, e quindi al 31.12.2022, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agente della riscossione, così come previsto dall’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 (per le previsioni contenute in tale articolo si veda quanto già detto al precedente art. 67).

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo dall’**8 marzo al 31 maggio 2020** anche per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione (all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16);
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali (ex RD n. 639/1910);
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il comma 3 prevede inoltre, il **differimento al 31 maggio 2020** del termine di versamento:

- del 28 febbraio 2020, relativo alla **rottamazione ter** (Rottamazione dei ruoli: D.L. n. 119/ 2018 art. 3, c. 2, let. b), e 23, e art. 5, c. 1, l. d), e D.L. n. 34/2019 – Decreto Crescita, art. 16-bis, c. 1, let. b), n. 2);

- del 31 marzo 2020 in materia di **definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica** (c.d. “saldo e stralcio” art. 1, c. 190, L. n. 145/2018).



Il comma 4 prevede infine che i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, con scadenza rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023 slittano rispettivamente, al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

In ultimo, si fa presente che la sospensione non è prevista per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, relativi a comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione automatica, in base all'art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72, o derivanti dal controllo formale emessi ai sensi dell'ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73. **In sostanza non è prevista nessuna sospensione dei versamenti dovuti a seguito di "avvisi bonari".**

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti (FAQ) per fornire chiarimenti ai contribuenti in merito alle novità introdotte dal Decreto in commento e che si allegano alla presente circolare.

Tra i principali chiarimenti contenuti nelle FAQ si citano:

- la precisazione riguardante le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione e il cui pagamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020. Per tali cartelle può anche essere richiesta una rateizzazione e, per evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte del fisco, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.
- la precisazione riguardante le rateizzazioni. Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso ed è pertanto possibile procedere al pagamento di tali rate entro il 30 giugno 2020.

Cordiali saluti.

Allegati:

- art. 67 e 68 Decreto Cura Italia;
- Faq Agenzia-Riscossione.